

## AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 1

### DELIBERAZIONE ASSEMBLEA N. 6 DEL 28.04.2015

**OGGETTO: DELIBERAZIONE AEEGSI N.643/2013/R/IDR ATTIVITÀ DI CONTROLLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2011- ESITI FINALI PERIODO 2003/2011.**

Al momento dell'adozione del presente atto, iscritto al punto a) all'ordine del giorno, risultano presenti, in seconda convocazione, i rappresentanti dei Comuni appartenenti all'A.T.I. n. 1, nella persona del Sindaco pro-tempore:

n.	Comuni	Popolazione	%	Presenti	Assenti	NOME	COGNOME
1	CITERNA	3.528	<b>2,647</b>	X		Giuliana	<i>Falaschi</i>
2	CITTA' DI CASTELLO	40.191	<b>30,060</b>	X		Luciano	<i>Bacchetta</i>
3	COSTACCIARO	1.253	<b>0,937</b>	X		Andrea	<i>Capponi</i>
4	FOSSATO DI VICO	2.937	<b>2,197</b>	X		Monia	<i>Ferracchiato</i>
5	GUALDO TADINO	15.477	<b>11,576</b>	X		Massimiliano	<i>Presciutti</i>
6	GUBBIO	32.632	<b>24,407</b>		X		
7	LISCIANO NICCONE	633	<b>0,473</b>	X		Gianluca	<i>Moscioni</i>
8	MONTE S. M. TIBERINA	1.203	<b>0,900</b>		X		
9	MONTONE	1.688	<b>1,262</b>	X		Mirco	<i>Rinaldi</i>
10	PIETRALUNGA	2.133	<b>1,595</b>		X		
11	SAN GIUSTINO	11.407	<b>8,532</b>	X		Paolo	<i>Fratini</i>
12	SCHEGGIA PASCELUPO	1.397	<b>1,045</b>	X		Fabio	<i>Vergari</i>
13	SIGILLO	2.464	<b>1,843</b>		X		
14	UMBERTIDE	16.747	<b>12,526</b>	X		Marco	<i>Locchi</i>
	<b>Totale</b>	<b>80.985</b>	<b>60,572</b>				

## L'ASSEMBLEA DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 1

Premesso che:

- la Regione Umbria, con Legge Regionale 9 luglio 2007, n. 23, ha disposto, all'art. 17, che le funzioni di più enti, consorzi, associazioni, conferenze e/o organismi comunque denominati composti dai Comuni e/o partecipati dagli enti locali, ovvero ai quali partecipano di diritto i Sindaci, siano unificate in un unico organismo, denominato Ambito Territoriale Integrato (A.t.i.), che assolve a tutte le funzioni previste dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ciclo idrico integrato;
- dalla data del 1/4/2009, contestualmente alla soppressione dell'A.a.t.o. Umbria 1, l'A.t.i. n. 1 e l'A.t.i. n. 2, enti di nuova istituzione che sono succeduti a tutti gli effetti all'ente soppresso, hanno avviato la rispettiva operatività;
- in attuazione delle disposizioni contenute nella L.R. n. 23/2007 e nella deliberazione del Consiglio Regionale n. 274 del 16 dicembre 2008, tutti gli atti approvati dagli organi della soppressa A.a.t.o. Umbria 1 continuano ad applicarsi anche all'A.t.i. n. 1 e all'A.t.i. n. 2, nelle more dell'approvazione di specifici provvedimenti da parte dei medesimi Ambiti territoriali integrati.
- con convenzione stipulata in data 1/4/2009 l'A.t.i. n. 1 ha delegato la struttura organizzativa dell'A.t.i. n. 2 a svolgere le principali funzioni di controllo connesse al servizio idrico integrato.

Premesso, altresì, che:

- gli artt. 151 e 152 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. attribuiscono all'Ente di Ambito le funzioni di controllo sull'attività del soggetto gestore del servizio idrico integrato, con particolare riferimento all'adempimento degli obblighi ad esso imposti dalla vigente normativa e dal contratto di servizio, nonché nel rispetto delle previsioni contenute nel Piano d'ambito di cui all'art.149 del medesimo D.Lgs n.152/ 2006;
- quest'ultimo viene in rilievo rispetto all'esercizio delle funzioni di controllo in quanto rappresenta, al pari della convenzione, lo strumento programmatico contenente i parametri di riferimento necessari ai fini della verifica della congruenza dell'attività e delle azioni poste in essere dal gestore del servizio;
- ai fini della ricostruzione del quadro normativo in materia di controlli sull'attività del soggetto gestore, inoltre, giova richiamare il Decreto del Ministero LL.PP. del 1 agosto 1996 (MTN), recante l'indicazione del metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato; tale metodo è rimasto in

vigore fino all'approvazione del Metodo Tariffario Transitorio (MTT), di cui alla deliberazione AEEGSI n.585/2012 e seguenti;

- con riguardo ai controlli relativi all'attività svolta dal soggetto gestore nel periodo compreso tra il 2003 (anno di inizio del periodo di affidamento al soggetto gestore del servizio idrico integrato) e il 2011, pertanto, la disciplina tariffaria di riferimento è quella contenuta nel summenzionato D.M. 1 Agosto 1996;

Dato atto che con riferimento al medesimo arco temporale 2003/2011, inoltre, deve aversi riguardo alle previsioni contenute nel Piano d'ambito nella versione all'epoca vigente, di cui alle seguenti deliberazioni:

- n. 6 del 30/10/2002 approvativa del Piano d'ambito;
- n. 19 del 15/12/2004 approvativa dell'aggiornamento del Piano d'ambito;

Preso atto che il Piano Economico-finanziario di cui al predetto Piano d'ambito prevedeva un disavanzo programmato pari ad € 9.368.620,52 (al netto dell'inflazione) con un punto di pareggio (*break-even point*) fissato nel corso dell'annualità 2008 e con un recupero da effettuarsi a carico del sistema tariffario delle successive annualità.

Viste le deliberazioni delle Assemblee dei Sindaci dell'A.t.i. n.1 n. 6 del 26/4/2012 e dell'A.t.i. n.2 n.12 del 24/4/2012 aventi ad oggetto "*Attività di controllo servizio idrico integrato periodo 2003/2007- esiti finali*" con cui si è dato atto dell'esito dell'attività di controllo espletata dall'Ente nel periodo 2003/2007 e, pertanto, delle somme da riconoscere al gestore, a titolo di conguaglio.

Viste la deliberazioni dell'Assemblee dei Sindaci dell'A.t.i. n.1 n. 5 del 29/3/2013 e dell'A.t.i. n.2 n. 6 del 29/03/2013 aventi ad oggetto "*Attività di controllo servizio idrico integrato periodo 2008/2010 - esiti finali*" con cui si è dato atto dell'esito dell'attività di controllo espletata dall'Ente nel periodo 2008/2010 e, pertanto, delle somme da riconoscere al gestore, a titolo di conguaglio.

Ritenuto necessario completare il procedimento istruttorio preordinato alla definizione dei valori del conguaglio anche con riferimento all'annualità 2011.

Visto il bilancio e il conto economico riclassificato relativi all'anno 2011 trasmessi, rispettivamente, nelle date 26/07/2012 e 11/12/2012 da Umbra Acque s.p.a., ai sensi dell'art. 30 del "*Disciplinare convenzionale per l'organizzazione del Servizio idrico integrato*", che costituiscono gli strumenti contabili del Gestore posti alla base dell'attività di verifica dell'A.t.i. finalizzata alla determinazione del valore di conguaglio.

Dato atto che la misura del conguaglio relativo all'anno 2011 viene determinata sulla base dei seguenti criteri:

- ai fini della determinazione *ex post* del valore degli investimenti da riconoscere al Gestore deve tenersi conto delle opere e dei lavori effettivamente realizzati nell'annualità 2011 e, pertanto, al fine del calcolo del conguaglio, devono essere espunti dal sistema tariffario i valori degli ammortamenti e della remunerazione di capitale riferiti agli investimenti programmati e non realizzati dal Gestore medesimo;
- ai fini della quantificazione dei valori di ammortamento degli investimenti, vengono applicate le aliquote fiscali previste dal vigente ordinamento per la diversa tipologia dei singoli beni ammortizzabili;
- ai fini del calcolo della remunerazione del capitale investito, relativo all' annualità 2011, viene considerato soltanto il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 20 luglio 2011, in conformità con i principi espressi dal Consiglio di Stato nel parere n. 00267/2013 del 25/01/2013. Con riferimento al periodo compreso tra il 21 luglio e il 31/12/2011, non vengono, quindi, riconosciuti al Gestore valori a titolo di remunerazione del capitale investito (ex MTN) e vengono, invece, applicati i principi stabiliti dalla deliberazione AEEGSI n. 273/2013/R/IDR (art. 2), tenuto conto delle deliberazioni delle Assemblee dei Sindaci dell'A.t.i. n.1 n. 17 del 27/9/2013 e dell'A.t.i. n.2 n.19 del 30/9/2013, entrambe approvate dall'AEEGSI con deliberazione del 3 aprile 2014 n. 163/2014/R/IDR, i cui contenuti si riportano integralmente;
- i costi operativi relativi all'annualità 2011 sono stati verificati dall'ufficio preposto anche mediante la documentazione di bilancio del Gestore riferita alla corrispondente annualità; tali dati sono stati, tra l'altro, oggetto di validazione in sede di applicazione del metodo tariffario transitorio (MTT) di cui alla deliberazione AEEGSI n.585/2012/R/IDR (deliberazioni delle Assemblea dei Sindaci dell'A,t,i. n.1 n.8 del 30/4/2013 e dell'A.t.i. n.2 n. 10 del 30/4/2013, entrambe approvate dall'AEEGSI con deliberazione n.505/2013/R/idr del 7 novembre 2013);
- ai fini della quantificazione dei costi operativi (come avvenuto anche con riferimento alle annualità 2008, 2009 e 2010), si è tenuto conto del minor valore tra i costi operativi previsti nel Piano d'Ambito (al netto dei costi energetici) e i costi operativi rendicontati dal Gestore (al netto dei costi energetici) . Con riguardo alla specifica voce dei costi energetici, in conformità ai principi contenuti nella deliberazione AEEGSI n. 585/2012/R/IDR (allegato A, art. 1, voce "*Costi operativi programmati*"), si è tenuto conto dei maggiori costi discendenti dall'aumento del prezzo unitario dell'energia elettrica che costituisce una variabile endogena non prevedibile;
- il valore dei canoni di concessione a favore dei Comuni o comunque dei soggetti proprietari di infrastrutture idriche strumentali al servizio, concesse in uso al Gestore, discende dalle determinazioni assunte dall'Assemblea dei Sindaci della soppressa A.a.t.o. Umbria 1 con

provvedimento n. 4 del 8/6/2005 e dall'Assemblee dei Sindaci dell'A.t.i. n.1 con provvedimento n. 5 del 27/4/2010 e dell'A.t.i. n.2 con provvedimento n.7 del 27/4/2010;

- i ricavi sono stati quantificati sulla base di quanto effettivamente fatturato all'utenza del servizio dal Gestore.

Vista la determinazione del Dirigente dell'Ufficio Pianificazione e controllo n. 27 del 13/08/2013 e i relativi documenti istruttori, che si rimettono in allegato alla presente per formarne parte integrante ( all. sub."1", sub."2" e sub."3" ) contenenti le risultanze dei controlli effettuati dall'Ente sugli investimenti eseguiti dal Gestore nell'annualità 2011 e delle verifiche attuate sui costi operativi di maggior rilevanza.

Dato atto che, conseguentemente, per l'anno 2011, sulla base dei criteri summenzionati, viene a determinarsi un valore di conguaglio a favore dell'A.t.i. n.1 e dell'A.t.i. n.2 pari a €. 2.293.012 (importo arrotondato), come risulta dai prospetti allegati alla presente per formarne parte integrante (all. sub. "a" e sub."a1").

Ritenuto necessario, inoltre, procedere, con riferimento all'intero periodo di gestione 2003 - 2011, ad un riallineamento (sia in aumento che in diminuzione) dei valori contabili riportati nel Piano economico-finanziario all'epoca vigente a titolo di canoni di concessione rispetto alle determinazioni assunte dall'Assemblea dei Sindaci della soppressa A.a.t.o. Umbria 1 in materia di canone di concessione (con deliberazione n. 4/2005 avente ad oggetto "Rettifica canoni di concessione") e dalle Assemblee dei Sindaci dell'A.t.i. n.1 e dell'A.t.i. n.2 (rispettivamente con provvedimenti n. 5/2010 e n. 7/2010 aventi ad oggetto " Servizio Idrico Integrato dotazioni infrastrutturali gestore – provvedimenti") al fine di riconoscere al Consorzio Conap i valori corrispondenti alla passività pregresse, a carico della stessa Conap, e correlate alla realizzazione delle reti acquedottistiche concesse in uso al gestore del s.i.i., nonché al fine di provvedere al contestuale bilanciamento compensativo con i canoni annuali dovuti ai Comuni (con riferimento al periodo 2010/2024).

Ritenuto, quindi, dover determinare il valore complessivo di conguaglio, riferito al periodo 2003/2011, da riconoscere al Gestore del servizio idrico integrato ai sensi e per gli effetti dell'art.31 allegato A della deliberazione AEEGSI n. 643/2013/R/IDR (in base al quale: "*Gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno/2014 dagli Enti d'Ambito.....*"), tenendo conto degli esiti delle attività di controllo già approvati dall'Assemblee dei Sindaci

dell'A.t.i. n.1 con provvedimenti n.6/2012 e n. 5/2013 e dell'A.t.i. n.2 con provvedimenti n.12 /2012 e n.6/2013 e delle risultanze riferite all'anno 2011.

Dato atto che, per effetto dell'introduzione del metodo tariffario MTT, nella tariffa applicata per le annualità 2012 e 2013 risulta già confluente un valore di conguaglio, a favore del Gestore, per la somma di € 2.097.508,00, al netto dell'inflazione (di cui € 1.035.563,00 riferito all'annualità 2012 e €. 1.061.945,00 all'annualità 2013); tale somma, pertanto, dovrà essere portata in detrazione al differenziale costi/ricavi riferito al periodo 2003/2011 e determinato con le summenzionate modalità.

Vista la relazione allegata al presente provvedimento quale parte integrante (all. sub. "b") che sviluppa le modalità di calcolo e gli esiti delle istruttorie compiute dall'Ufficio di Direzione che conducono alla determinazione finale del valore del conguaglio riferito al periodo di gestione 2003/2011;

Ritenuto opportuno, al fine di ridurre l'impatto tariffario sull'utenza, porre a carico dell'A.t.i. n.1 e dell'A.t.i. n.2 una parte del conguaglio spettante al Gestore per una quota pari ad € 900.000,00 mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione risultante della gestione della soppressa A.a.t.o. Umbria 1, e contabilizzato nei documenti di bilancio dell'A.t.i. n.2.

Dato atto che, con riferimento alla parte di conguaglio che il Gestore del servizio dovrà fatturare direttamente all'utenza, lo stesso Gestore dovrà scrupolosamente attenersi alle disposizioni contenute nella deliberazione n.643/2013/R/IDR dell'AEEGSI e in particolare all'art.31, comma 2, dell'allegato A che dispone: "*a) i conguagli devono essere espressi in unità di consumo, ovvero il conguaglio totale deve essere diviso per i metri cubi erogati nell'anno (a-2), e il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti nel medesimo anno; b) i conguagli devono essere evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l'anno in corso; c) è fatto obbligo di esplicitare il periodo di riferimento dei conguagli*".

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal segretario dell'ATI n. 1 dott. Rossi Giuseppe;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario dell'ATI n. 1 dott. Giuliotti Francesco;

Eseguita la votazione del provvedimento si hanno i seguenti risultati proclamati dal Presidente, come di seguito indicati:

**Comuni presenti:** n. 10 ( Citerna, Città di Castello, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Lisciano Niccone, Montone, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Umbertide)

**Votazione:**

**Favorevoli:** n. 10

**Esito Votazione:** approvata ad unanimità nel rispetto delle maggioranze previste dalla L. 23/2007  
**Popolazione :** 80.985 (percentuale 60,572)

Per quanto in premessa:

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che con deliberazioni delle Assemblee dei Sindaci dell'A.t.i. n.1 n. 6 /2012 e dell'A.t.i. n.2 n.5/2013 sono stati approvati gli esiti dei controlli operati sulla gestione del servizio idrico integrato, relativa al periodo 2003/2007 e, pertanto, delle somme da riconoscere al Gestore a titolo di conguaglio;
- 2) di dare atto che con deliberazioni delle Assemblee dei Sindaci dell'A.t.i. n.1 n. 12/2012 e dell'A.t.i. n.2 n. 6/2013 sono stati approvati gli esiti dei controlli operati sulla gestione del servizio idrico integrato, relativa al periodo 2008/2010 e, pertanto, delle somme da riconoscere al gestore, a titolo di conguaglio;
- 3) di prendere atto dell'attività svolta dall'Ufficio di Direzione in merito ai controlli effettuati con riferimento al periodo di gestione 2011 ( all. sub. "1", sub. "2" e sub. "3" );
- 4) di approvare, conseguentemente, il prospetto allegato (all. sub. "a1"), parte integrante del presente provvedimento, che riporta i valori da espungere dal sistema tariffario a titolo di ammortamento e di remunerazione del capitale investito, con riferimento alle opere/ lavori che, ancorché previsti dalla programmazione di ambito nell'annualità 2011, non sono stati realizzati dal Gestore;
- 5) di approvare il prospetto allegato (all. sub. "a"), parte integrante del presente provvedimento, contenente i dati di sintesi riferiti ai costi e ai ricavi relativi all'annualità 2011 (quantificati sulla base dei criteri illustrati in narrativa), il cui differenziale genera un conguaglio, a favore degli A.t.i. n.1 e dell'A.t.i. n.2, pari ad € 2.293.012 (importo arrotondato);
- 6) di approvare la relazione denominata "*Servizio idrico integrato - determinazione del valore di conguaglio tariffario riferito al periodo di gestione 2003/2011*" allegata alla presente provvedimento quale parte integrante (all. sub. "b");
- 7) al fine di ridurre l'impatto tariffario sull'utenza, una parte del conguaglio, pari ad €.900.000,00, sarà posta a carico degli A.t.i. n.1 e dell'A.t.i. n.2, mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione risultante della gestione della soppressa A.a.t.o. Umbria 1, e contabilizzato nei documenti di bilancio dell'A.t.i. n.2;
- 8) di acquisire dal Gestore del S.I.I., preventivamente alla discussione in Assemblea, una nota in cui il responsabile della società Umbra Acque s.p.a. dichiara:

- che le informazioni e i dati riferiti al periodo di gestione 2003/2011, contenuti nei documenti trasmessi da Umbra Acque s.p.a. all' Ente di governo di ambito e depositati agli atti del procedimento, avente ad oggetto la quantificazione del conguaglio 2003/2011- esiti finali - (di cui alla presente determinazione), e allo scopo utilizzati dal medesimo Ente, corrispondono a verità e trovano fedele riscontro nelle scritture contabili obbligatorie tenute ai sensi di legge;

- che la società Umbra Acque s.p.a. ritiene congrua ed accetta la somma di €. 5.272.714 (importo arrotondato) individuata dall'ATI n.1 e dall'ATI n.2 a titolo di conguaglio per le annualità 2003/2011 rinunciando espressamente a far valere qualsivoglia ulteriore pretesa di qualsiasi natura in ordine al predetto conguaglio;

9) di disporre che il Gestore, per la parte del conguaglio da fatturare direttamente all'utenza dovrà scrupolosamente attenersi alle disposizioni contenute nella deliberazione n.643/2013/R/IDR dell'AEEGSI e in particolare all'art.31, comma 2, dell' allegato A che dispone: “ *a) i conguagli devono essere espressi in unità di consumo, ovvero il conguaglio totale deve essere diviso per i metri cubi erogati nell'anno (a-2), e il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti nel medesimo anno; b) i conguagli devono essere evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l'anno in corso; c) è fatto obbligo di esplicitare il periodo di riferimento dei conguagli*”;

10) di dare atto che il presente provvedimento acquisterà efficacia soltanto a seguito dell'adozione di un provvedimento di analogo contenuto da parte dell'Assemblea dei rappresentanti dell'A.t.i. n.1;

11) di trasmettere copia del presente provvedimento a Umbra Acque s.p.a. e all'AEEGSI.